

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3700 del 02/08/2019
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3510 del 21/12/2015, Prot. Prov.le 107709/2015 intestata all'Impresa Individuale GENTILI ADELMO per l'insediamento ove si svolge attività di recupero di rifiuti metallici non pericolosi (R13-R4) sito nel Comune di Forlì, Via Bernale n. 2E
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3814 del 02/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno due AGOSTO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3510 del 21/12/2015, Prot. Prov.le 107709/2015 intestata all'Impresa Individuale GENTILI ADELMO per l'insediamento ove si svolge attività di recupero di rifiuti metallici non pericolosi (R13-R4) sito nel Comune di Forlì, Via Bernale n. 2E.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3510 del 21/12/2015, Prot. Prov.le 107709/2015 ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale GENTILI ADELMO con sede legale in Forlì, Via Bernale n. 2/BIS – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di recupero di rifiuti metallici non pericolosi (R13-R4) sito in Forlì, Via Bernale n. 2/BIS”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì alla Ditta in data 30/12/2015;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B, l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato C e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in fognatura bianca;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata ad Arpa in data 26/03/2019, acquisita al PG/2019/48794, dall'Impresa Individuale GENTILI ADELMO, inerente le matrici rifiuti ed emissioni in atmosfera;

Atteso che nella comunicazione presentata la ditta ha comunicato l'avvenuta assegnazione di un nuovo numero civico alla sede legale/insediamento produttivo, pertanto l'indirizzo non è più Via Bernale 2/bis, ma Via Bernale 2E;

Dato atto che Nota di Arpa PG/2019/65444 del 24/04/2019 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con contestuale richiesta di documentazione integrativa;

Dato atto che, a seguito di richiesta di proroga del termine per la presentazione delle integrazioni, in data 17/06/2019 la Ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita da Arpa al PG/2019/95381;

Atteso che in data 12/07/2019 e 30/07/2019 la ditta ha completato la trasmissione delle integrazioni, acquisite ai PG/2019/110665 e 119706;

Considerato che in data 19/07/2019 il Responsabile dell'endo-procedimento “rifiuti” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, proponendo la sostituzione integrale del vigente Allegato B;

Considerato che in data 30/07/2019 il Responsabile dell'endo-procedimento “autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, proponendo la sostituzione integrale del vigente Allegato A;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria tramite Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia per la ditta GENTILI ADELMO, acquisita in data 16/07/2019;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3510 del 21/12/2015, Prot. Prov.le 107709/2015 ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale GENTILI ADELMO con sede legale in Forlì, Via Bernale n. 2/BIS – Adozione*

Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di recupero di rifiuti metallici non pericolosi (R13-R4) sito in Forlì, Via Bernale n. 2/BIS, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì alla Ditta in data 30/12/2015 5, **come segue**:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A “Emissioni in atmosfera” con l'ALLEGATO A “Emissioni in atmosfera” parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO B “Recupero rifiuti” con l'ALLEGATO B “Recupero rifiuti” parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **laddove viene riportato il seguente indirizzo della sede legale/insediamento produttivo “ Via Bernale n. 2/BIS”, lo stesso è da intendersi sostituito con il nuovo numero civico della sede legale/insediamento produttivo “Via Bernale n. 2E”.**

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 e s.m.i. "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";

Vista la nota della Dirigente di questo SAC di Arpa del 04/09/2018 PGFC/2018/13898 avente ad oggetto: “Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa”;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpa n. 64/2019 con la quale si è disposta la proroga sino al 31/10/2019 degli incarichi di Posizione Organizzativa;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luana Francisconi e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3510 del 21/12/2015, Prot. Prov.le 107709/2015** ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale GENTILI ADELMO con sede legale in Forlì, Via Bernale n. 2/BIS – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di recupero di rifiuti metallici non pericolosi (R13-R4) sito in Forlì, Via Bernale n. 2/BIS*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì alla Ditta in data 30/12/2015, **come segue**:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A “Emissioni in atmosfera” con l'ALLEGATO A “Emissioni in atmosfera” parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO B “Recupero rifiuti” con l'ALLEGATO B “Recupero rifiuti” parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **laddove viene riportato il seguente indirizzo della sede legale/insediamento produttivo “ Via Bernale n. 2/BIS”, lo stesso è da intendersi sostituito con il nuovo numero civico della sede legale/insediamento produttivo “Via Bernale n. 2E”.**

2. **Di confermare**, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3510 del 21/12/2015, Prot. Prov.le 107709/2015.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Sivestroni, Luana Francisconi, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3510 del 21/12/2015, Prot. Prov.le 107709/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Carla Nizzoli

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Procedimenti Unici
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 3510 del 21/12/15 prot. n. 107709, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/12/15 P.G.N. 331.

Con PEC del 26/03/2019 acquisita al protocollo PG/2019/48794 la Ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale, inerente:

- inserimento di una cesoia per la lavorazione dei rifiuti dotata di un motore a gasolio avente potenza termica nominale < 1MW;
- riorganizzazione dei settori di gestione rifiuti;
- modesto incremento della superficie nell'angolo sud dell'impianto;
- installazione di una seconda pesa;
- riduzione dei quantitativi di rifiuti.

Per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, si tratta di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che la nuova emissione derivante dal motore della cesoia, alimentato a gasolio con potenza termica inferiore a 1 MW, risulta classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., perché proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati nella prima tabella del punto [3] della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., come di seguito indicato:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 5% di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Si ravvisa pertanto la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale precedente, come di seguito indicato:

- inserimento del punto 2. al Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione", relativo alla nuova emissione del motore della cesoia, alimentata a gasolio con potenza termica inferiore a 1 MW, in quanto derivante da un impianto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. con l'indicazione dei valori limite di concentrazione sopra riportati, comunque da rispettare sulla base delle norme regionali.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle

valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui al precedente Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 30/12/15 P.G.N. 331, e dalla comunicazione di modifica non sostanziale presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 26/03/2019 PG/2019/48794, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

CALDAIA MURALE (26 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tale non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE MOTORE DELLA CESOIA (potenza termica nominale inferiore a 1 MW, a gasolio)

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati nella prima tabella del punto [3] della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., come di seguito indicato:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 5% di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera** derivanti dalla attività di ossitaglio di rifiuti metallici non pericolosi svolta all'aperto nelle aree aziendali identificate nella planimetria agli atti sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto della seguente prescrizione**:

- a) dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti atti a limitare le emissioni diffuse di polveri, ossidi di azoto e monossido di carbonio, al fine di evitare eventuali disagi derivanti da tale attività.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che con nota del 30.12.2015, il SUAP del Comune di Forlì ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 3510 del 21.12.2015, alla ditta **GENTILI ADELMO**, per l'impianto di recupero di rifiuti metallici non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 relativamente all'impianto sito in Comune di Forlì – Via Bernale n. 2/bis;

Tenuto conto che l'AUA sopraccitata ricomprende, all'Allegato B "Recupero rifiuti", la comunicazione per il recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta **GENTILI ADELMO** in data 26.03.2019, e acquisita al PGFC n. 48794 del 27.03.2019, e successive modifiche e integrazioni, comprensiva di modifiche alla comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 inerenti:

- installazione di una cesoia per la lavorazione dei rifiuti (operazione di recupero R4);
- modesto incremento della superficie nell'angolo sud dell'impianto;
- conseguente riorganizzazione dei settori di gestione rifiuti;
- installazione di una seconda pesa;
- riduzione dei quantitativi di rifiuti appartenenti alle tipologie 5.7 e 5.8 e rinuncia alla gestione di tre codici EER ricompresi in tali tipologie;

Dato atto che l'impianto rientra nella categoria B.2.50 della L.R. 4/18 (operazioni di recupero da R1 a R10 con capacità superiore a 10 tonnellate/giorno) e che in precedenza era stato assoggettato a screening conclusosi con D.G.R. n. 1477 del 15.10.2012;

Considerato che nella comunicazione di avvio di procedimento, PG n. 65444 del 24.04.2019, è stato comunicato alla ditta che l'inserimento della cesoia sul piazzale, essendo l'utilizzo della stessa un'operazione di recupero R4, dovesse essere **preventivamente** assoggettato agli adempimenti previsti dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06: valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L.R. 4/18 ovvero screening ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, in quanto modifica di cui alla categoria B.2.60 della L.R. 4/18 *"Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2)"*

Dato atto che la modifica in oggetto è stata sottoposta a procedura di prevalutazione ambientale e che la Regione Emilia Romagna, con nota acquisita al PG n. 100152 del 25.06.2019, ha comunicato di ritenere che la modifica del progetto riguardante l'installazione di una cesoia per il taglio di rottami metallici rientri nella tipologia di cui all'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06 e che la stessa **non necessita di essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA (Screening)** non rilevandosi impatti ambientali negativi e significativi;

Dato atto che la ditta in oggetto è in possesso dei seguenti certificati rilasciati da PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC. in data 07.02.2017, aventi validità fino al 17.02.2020, acquisiti al PG n. 11066 del 15.07.2019:

- Certificato di Conformità ai sensi del Reg. (UE) del Consiglio Europeo del 31.03.2011 n. 333, relativo

alla gestione dei materiali derivanti dall'operazione di recupero R4 effettuata sui rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio e alluminio;

- Certificato di Conformità ai sensi del Reg. (UE) n. 715 della Commissione del 25.07.2013, relativo alla gestione dei materiali derivanti dall'operazione di recupero R4 effettuata sui rifiuti costituiti da rottami di rame;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 14 della Relazione Generale;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Richiamata la nota del 08.09.2015, acquisita al prot. prov.le n. 94003 del 02.11.2015, come integrata con nota del 29.10.2015, acquisita al prot. prov.le n. 94006/15, con cui il Comune di Forlì – Unità Pianificazione Urbanistica ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito alla conformità urbanistica dell'attività in oggetto, in occasione del rilascio dell'AUA vigente;

Vista la nota del 17.07.2019, acquisita al PG n. 114079 del 19.07.2019, con cui il Comune di Forlì ha trasmesso il proprio parere di conformità urbanistica limitatamente alla nuova particella da cui risulta quanto segue:

- *“che l'area ... catastalmente distinta al **Fg 150 part. 1158** risulta avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come **Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento - art. 60 delle Norme di RUE**;*
- *che, ai sensi dell'art. 1.2.5 delle Norme di RUE di UNIONE, la destinazione funzionale corrispondente all'attività di recupero rifiuti è compresa nell'Uso C 9 – Deposito e selezione e commercializzazione dei materiali di recupero (rottamai e altri);*
- *che, ai sensi dell'art. 56 delle Norme di RUE all'interno di tale sottozona D1.2 l'Uso C9 è ammesso solo nei lotti produttivi non confinanti con ambiti residenziali;*

SI ATTESTA

*la conformità urbanistica del sito proposto, catastalmente distinto al **Fg 150 part. 1158** per l'attività svolta dalla richiedente, fermo restando il rispetto dell'art. Art. 56 delle Norme di PSC – Tutela della salute e salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico – in relazione all'eventuale presenza di DPA (distanza di prima approssimazione) ovvero di fascia di rispetto a elettrodotto esistente in prossimità.”*

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

Fatto salvo:

- quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- quanto previsto in materia di radioprotezione, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i. e dal D.Lgs. 100/11;
- quanto previsto dalla normativa edilizia, con particolare riferimento alla installazione della seconda pesa;
- quanto previsto dalla normativa in materia di inquinamento elettromagnetico;

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico denominato *“Planimetria generale”*, allegato alla documentazione acquisita al PG n. 11066 del 15.07.2019, in scala 1:200, a firma del legale rappresentante della ditta in oggetto e del Dott. Ing. D. Fasciotti.

PRESCRIZIONI:

- a) La ditta **GENTILI ADELMO**, avente sede legale in Comune di Forlì (FC) – Via Bernale n. 2 E, **è iscritta** al registro delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Forlì (FC) – Via Bernale n. 2 E**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici CER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
3.1 - Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140, cascami di lavorazione: 100299, 120199	R4 - R13	11.720	28.900	28.900
3.2 - Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	110501, 110599, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191203, 191002, 200140 cascami di lavorazione: 100899, 120199	R4 - R13	750	1.000	1.000
5.1 - Parti di autoveicoli, di veicoli a motore e simili	160106, 160116, 160117, 160118, 160122	R13	250	750	---
5.7 – Spezzoni di cavo con il conduttore di Alluminio ricoperto	160216, 170411	R13	4,5	10	---
5.8 - Spezzoni di cavo di Rame ricoperto	160122, 170411, 160216	R13	5	15	---

- c) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 3** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- d) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06 e in conformità al D.Lgs. 209/03 per quanto applicabili all'impianto, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- e) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- f) I rifiuti costituiti da rottami di **ferro, acciaio e alluminio** avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Reg. (Ue) del Consiglio 31.03.2011 n. 333 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento.
- g) I rifiuti costituiti da rottami di **rame** avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Reg. (UE) n. 715 della Commissione del 25.07.2013 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento.
- h) La ditta è tenuta a **comunicare** tempestivamente al Arpae - SAC **ogni variazione** riguardante le certificazioni

attestanti la conformità al **Regolamento UE 333/11** e al **Regolamento UE 715/13** (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.).

- i) Presso l'impianto della ditta **GENTILI ADELMO** non possono essere gestiti rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/14;
- j) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.